

LOTTO 4)

POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI

La presente polizza è stipulata tra

CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE – CAV SPA		
VIA BOTTENIGO, 64/A		
30175 – MARGHERA VE		
P.I. 003829590276		

e

•	
•	

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	31/12/2016
Alle ore 24.00 del :	31/12/2019

Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni 31/12



SOMMARIO

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEGLI ASSICURATI

Art.1 Definizioni

Art.2 Identificazione degli Assicurati

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori

Art.3 Durata del contratto

Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Art.5 Regolazione del premio Art.6 Variazione del rischio

Art.6bis Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

Art.6ter Clausola di recesso

Art.6quater Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Art.7 Modifiche dell'assicurazione

Art.8 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Art.9 Oneri fiscali Art.10 Foro competente

Art.11 Interpretazione del contratto

Art.12 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Art.13 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

Art.14 Coassicurazione e delega

Art.14bis Responsabilità solidale in caso di RTI

Art.15 Clausola broker

Art.16 Rinvio alle norme di legge
Art.17 Tracciabilità dei flussi finanziari

Art.18 Posta certificata
Art.19 Cauzione definitiva

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

Art.1 Oggetto dell'assicurazione Art.2 Rimborso spese mediche

Art.3 Diaria di ricovero
Art.4 Diaria di gessatura

Art.5 Diaria per inabilità temporanea

Art.6 Spese di trasporto a carattere sanitario

Art.7 Rientro sanitario
Art.8 Rimpatrio salma
Art.9 Danni estetici
Art.10 Rischio aeronautico

Art.10 Bis Limite per evento catastrofale

Art.11 Servizio militare
Art.12 Rischio guerra
Art.13 Rischio sportivo
Art.14 Malattie tropicali

Art.15 Malattie contratte in servizio e per causa di servizio

Art.16 Responsabilità del Contraente

SEZIONE 4 ESCLUSIONI
Art.1 Esclusioni

Art.2 Persone escluse dall'assicurazione o non assicurabili



SEZIONE 5 GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

Art.1 Denuncia del sinistro e relativi obblighi

Art.2 Criteri di indennizzabilità

Art.3 Controversie

Art.4 Liquidazione dell'indennità Art.5 Rinuncia all'azione di surroga

SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

t.1 mme assicurate, scoperti e franchigie

t.2 Icolo del premio e modalità di applicazione della regolazione

t.3 parto di coassicurazione

t.4 sposizione finale



SEZIONE 1 – DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEGLI ASSICURATI

Assicurazione :	Il contratto di assicurazione
Contraente/Assicurato :	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione.
Beneficiario :	In caso di morte gli eredi legittimi o testamentari, in tutti gli altri casi l'assicurato stesso.
Società :	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Broker :	La AON S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente/Assicurato della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente/Assicurato alla Società.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo :	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia :	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto :	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Annualità assicurativa o	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la
periodo assicurativo :	data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Infortunio :	ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte e/o una invalidità permanente e/o una inabilità temporanea.
Invalidità permanente :	la diminuita capacità o la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato.
Inabilità temporanea :	la perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di attendere alle attività professionali dichiarate
Istituto di cura:	Ogni ospedale, clinica o case di cura (convenzionata o privata) in Italia o all'estero, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e delle competenti Autorità, al ricovero ed eventualemente all'assistenza sanitaria in regime di degenza diurna. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno.
RAL	Retribuzione Annuale Lorda
Ricovero:	la degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
Retribuzioni dirigenti	Tutto quanto al lordo delle ritenute, il dirigente effettivamente riceve a compenso delle sue retribuzioni (es. stipendio, altri elementi a carattere continuativo, provvigioni, premi di produzione, l'equivalente del vitto ed alloggio eventualmente dovuti al dirigente). Sono esclusi i rimborsi spese e emolumenti a carattere eccezionale. Come riferimento per la liquidazione dell'indennizzo si considera retribuzione quella che l'infortunato ha percepito per i titoli di cui sopra nei dodici mesi precedenti quello in cui si è verificato l'infortunio. Se al momento dell'infortunio l'assicurato non ha raggiunto il primo anno di servizio si considera la retribuzione annua presunta spettante a norma del relativo contratto di lavoro, previa



richiesta di apposita certificazione del datore di lavoro.

Art.2 - Identificazione degli Assicurati

Posto che il Contraente esercita I attività di

concessionario autostradale per:

- 1. Passante di Mestre,
- 2. Tratta autostradale VE PD,
- 3. Raccordo Aeroporto Marco Polo,
- 4. Tangenziale di Mestre,

la presente polizza viene stipulata per tutte le categorie, riportate alla Sezione 6 che segue, per le quali il Contraente/Assicurato/Assicurato ha l'obbligo od interesse ad attivare la copertura assicurativa e vale per gli infortuni subiti dagli Assicurati in occasione della partecipazione all'attività della Contraente/Assicurato/Assicurato o nello svolgimento delle mansioni dichiarate dal Contraente/Assicurato/Assicurato stesso.

Il Contraente/Assicurato/Assicurato è esonerato dall'obbligo della denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per la loro identificazione si farà riferimento ai registri tenuti dal Contraente/Assicurato/Assicurato.

Il Contraente/Assicurato/Assicurato resta altresì esonerato dall'obbligo di notificare preventivamente alla Società le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affette le persone assicurate all'atto della stipula del presente contratto, o degli inserimenti successivi, o che dovessero in seguito sopravvenire.

La presente polizza si intende operante per infortuni occorsi nel mondo intero. Gli eventuali indennizzi verranno corrisposti solo in Italia in Euro (€).



SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio, così come previsto dal successivo Art. 6 Variazione del rischio.

Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

In tutti gli altri casi la Società Assicuratrice provvederà a liquidare le spese secondo le condizioni tutte della presente polizza fermo il diritto al recupero dagli altri Assicuratori di quota parte dell'indennità corrisposta in applicazione del disposto del quarto comma dell'art.1910 del Codice Civile.

Art.3 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo.

Alla scadenza del contratto, la Società si impegna, a semplice richiesta del Contraente e nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di evidenza pubblica, a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale; il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 giorni dall'inizio della proroga.

Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviare con almeno 180 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice. Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Resta convenuto che è considerata a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio Tesoreria del Contraente a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati alla Società a mezzo raccomandata o fax o email

Si precisa che se dai controlli effettuati dall'Ente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall'Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.

Art.5 - Regolazione del premio

Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, e salvo quanto diversamente regolamentato, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 4) ed è regolato, in positivo e/o in negativo, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della



minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo entro 180 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze positive e/o negative risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 6 - Variazione del rischio

- 1. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
- 2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto all'Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all'organizzazione dell'Amministrazione contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere dell'Amministrazione contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte)..
- 3. L'Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 6 bis - Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

- 1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all'Amministrazione, l'Assicuratore può segnalare all'Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art.6 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art.106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati.
- 2. L'Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
- 3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

Art. 6 ter - Clausola di recesso

- 1. In caso di mancato accordo ai sensi dell'art. 6 bis (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.
- 2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. 6 bis (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall'Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta dell'Amministrazione.
- 3. Qualora alla data di effetto del recesso l'Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle



medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. L'Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art. 13 (Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Art. 6 quater - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

1. Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 6 bis (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 6 ter (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 6 bis (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

Art.7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), PEC od altro mezzo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente. Resta sempre escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto.

Art.11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.12 – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

E' data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell'Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Art.13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

L'Assicuratore:

1. entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all'Amministrazione contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore;
- la data di accadimento dell'evento;



- la data della denuncia;
- la tipologia dell'evento;
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati: a) sinistro senza seguito;
 - b) sinistro liquidato, in data ______ con liquidazione pari a € ______;
 - c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a €______.]:
- 2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'Assicuratore dovrà corrispondere all'Amministrazione un importo pari al 0,01 % del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a € 1.000,00.
- 3. l'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.
- 4. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.

Art.14 - Coassicurazione e delega

In caso di coassicurazione l'Assicurazione è ripartita per quote tra gli Assicuratori indicati nel riparto allegato.

In caso di coassicurazione e/o di riassicurazione del rischio, la Società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori presso le quali il rischio è stato assicurato o ripartito.

La Società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare al Contraente/Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, ferma la responsabilità solidale tra assicuratori, in deroga al Art. 1911 C.C. Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all'incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Art. 14 bis - Responsabilità solidale in caso di RTI

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.

Art.15 - Clausola Broker

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Aon SpA in qualità di Broker, ai sensi del D. Lgs n. 209/05 e s.m.i.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto tramite il Broker sopra designato e riconosce che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

Art.16 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.17 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'assicuratore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice



identificativo di gara (CIG) nr.

Qualora l'assicuratore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 18 - Posta certificata

Qualora il Contraente lo richieda, La Società si obbliga all'attivazione di almeno una postazione munita di posta elettronica certificata per l'inoltro e/o ricezione delle comunicazioni relative alla gestione sinistri.

Art. 19 - Cauzione definitiva

La Società deve produrre la dovuta cauzione definitiva costituita secondo le disposizioni dell'art. 103 del Dlgs n. 50/2016



SEZIONE 3 – RISCHI COPERTI

Art.1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nell'esercizio delle attività svolte dal Contraente, compreso il rischio in itinere.

L'assicurazione vale altresì per le garanzie di cui ai seguenti artt. 2, 3, 4 e 5 della presente Sezione purché richiamate per le singole categorie di Assicurati alla Sezione 6.

Si ritengono invece automaticamente prestate per tutti gli Assicurati le garanzie di cui ai seguenti artt.6, 7, 8, 9 e 10 della presente Sezione.

Sono compresi in garanzia anche:

- a) l'asfissia non di origine morbosa;
- b) gli avvelenamenti o le intossicazioni conseguenti ad ingestione od assorbimento di sostanze;
- c) contatto con corrosivi;
- d) le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi;
- e) l'annegamento;
- f) l'assideramento o congelamento;
- g) la folgorazione;
- h) i colpi di sole o di calore o di freddo;
- i) le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;
- j) gli infortuni derivanti da aggressioni in genere;
- k) gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, sequestri, rapine, azioni di dirottamento o di pirateria a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- I) gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza;
- m) gli infortuni derivanti da imprudenza, imperizia e negligenza anche gravi;
- n) gli infortuni derivanti dall'uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti, a condizione che l'Assicurato in caso di guida sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida medesima;
- o) gli infortuni causati da forze della natura compresi terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti, valanghe, slavine;
- p) gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche;
- q) gli infortuni derivanti da abuso di alcolici, con l'esclusione di quelli subiti alla guida di veicoli e/o natanti in genere;
- r) ernie addominali da sforzo, rotture tendine sottocutanee da sforzo, strappi muscolari da sforzo;
- s) ernie traumatiche;
- t) le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi.
- u) gli infortuni subiti nel corso di partecipazione a seguito di mobilitazione o per adesione volontaria al servizio di protezione civile;
- v) gli infortuni conseguenti a colpi di sonno;
- w) le infezioni (malattie virali, infezioni, epatite, H.I.V., AIDS e simili) conseguenti a trauma e/o contatto subito durante l'attività svolta per conto del Contraente.

Art.2 – Rimborso spese mediche

La Società garantisce, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza e fino alla concorrenza del massimale espresso per la singola categoria nell'apposita scheda della Sezione 6, il rimborso degli onorari dei medici e dei chirurghi, delle rette di degenza in ospedali e case di cura, delle spese per accertamenti diagnostici e medico legali, esami di laboratorio e terapie fisiche, cure mediche e trattamenti riabilitativi, cure odontoiatriche compresa la sola prima protesi, acquisto di apparecchi protesici ortopedici e protesi oculari, nonché delle spese farmaceutiche e medicinali prescritti resesi necessarie a seguito dell'infortunio.

Art.3 - Diaria per ricovero

La Società corrisponde, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza, l'indennità giornaliera indicata scheda della Sezione 6 fino al limite ivi stabilito, per ogni giorno di degenza, effettuato in Istituti di Cura



pubblici, accreditati o privati in Italia o all'estero. Al fine del computo dei giorni di degenza, il giorno di entrata e quello di uscita sono computati come un singolo giorno.

Art.4 - Diaria per gessatura

La Società corrisponde, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza che comporti l'applicazione di apparecchio gessato o di tutori immobilizzanti equivalenti, l'indennità giornaliera indicata nella scheda della Sezione 6 fino al limite ivi stabilito, per ogni giorno di effettiva applicazione dell'apparecchio gessato o del tutore immobilizzante equivalente.

Art.5 - Diaria per inabilità temporanea

La Società corrisponde, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza che comporti un'inabilità dell'Assicurato ad attendere le sue occupazioni professionali o abituali, l'indennità giornaliera indicata nella scheda della Sezione 6 fino al limite ivi stabilito per ogni giorno di inabilità.

Art.6 – Spese di trasporto a carattere sanitario

La garanzia è estesa al rimborso, fino al limite di € 5.000,00, delle spese sostenute dall'Assicurato in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza per i costi eventualmente sostenuti per il trasporto dal luogo dell'infortunio ad un Istituto di Cura attrezzato, il trasporto tra Istituti di Cura e dall'Istituto di Cura al domicilio dell'Assicurato a mezzo auto-ambulanza.

Art.7 - Rientro sanitario

La garanzia è estesa al rimborso, fino al limite di € 5.000,00, delle spese sostenute dall'Assicurato per il rientro, anche se anticipato o posticipato, in caso di infortunio che lo colpiscano nel corso di una missione, gita o viaggio disposto dal Contraente direttamente od indirettamente e che rendano necessario il suo trasporto con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo in ospedale attrezzato in Italia.

Art.8 – Rimpatrio salma (valido in Italia e all'Estero)

La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio della salma dell'Assicurato, in caso di decesso a seguito di infortunio o malattia che lo colpiscano nel corso di una missione, gita o viaggio disposto dal Contraente direttamente od indirettamente fino al luogo di sepoltura e fino alla concorrenza di € 5.000.00.

Art.9 – Danni estetici

Si conviene che in caso di infortunio non escluso dalle Condizioni della presente polizza, che produca conseguenze di carattere estetico al viso, ma che non comporti indennizzo a titolo di invalidità permanente, la Società rimborserà comunque le spese documentate sostenute dall'Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica, il tutto entro il limite di **Opzione** base) € 5.000,00 per evento, **Opzione 1**) € 10.000,00, **Opzione 2**) € 25.000,00.

Art.10 - Rischio aeronautico

L'assicurazione comprende gli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei effettuati in qualità di passeggero di velivoli ed elicotteri eserciti da società di traffico regolare, esclusivamente durante il trasporto di passeggeri, ed è prestata per le somme corrispondenti a quelle assicurate con la presente polizza e per rischi da essa previsti. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da aeroclubs.

Il cumulo delle somme assicurate, con questa garanzia o con altre assicurazioni, da chiunque stipulate a favore degli stessi Assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare complessivamente per aeromobile:

- € 10.000.000,00 per il caso di invalidità permanente
- € 10.000.000,00 per il caso di morte

In detta limitazione per aeromobile rientrano i capitali che si riferiscono ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni, unicamente se stipulate dallo stesso Contraente.

Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopraindicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.



Art.10 Bis - Limite per evento catastrofale

In caso di infortunio che colpisse contemporaneamente più persone assicurate in conseguenza di un unico evento, l'esborso massimo complessivo a carico della Società, non potrà superare

Opzione Base – € 10.000.000,00

Opzione 1) - € 20.000.000,00

Opzione 2) – € 30.000.000,00

quale sia il numero delle persone assicurate con la presente polizza e con eventuali altre stipulate per lo stesso rischio con l'infrascritta Società.

Qualora le indennità liquidabili eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.

Art.11 - Servizio militare

Per quanto riguarda il personale alle dirette dipendenze dell'Ente, durante il servizio militare di leva in tempo di pace o durante il servizio sostitutivo dello stesso ed i richiami per esercitazione, l'assicurazione resta valida ma con gli infortuni derivati dallo svolgimento delle attività tipiche di tali servizi.

L'assicurazione è invece operante nei confronti di coloro che esplicano il servizio sostitutivo di quello militare di leva quali addetti ai corpi di polizia municipale o altre forme previste dalla legge in materia.

Art.12 - Rischio guerra

A parziale deroga del disposto dell'Art.1 Sezione 4, la garanzia viene estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra dichiarata o non dichiarata, per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all'estero in un Paese sino ad allora non in stato di guerra.

Art. 13 - Rischio sportivo.

La garanzia è estesa agli infortuni derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi sport salvo quelli espressamente esclusi (Sezione 4, Art. 1)

Art. 14 – Malattie tropicali

L'assicurazione si intende estesa alle malattie tropicali previste dalle disposizioni di legge in materia. La garanzia viene prestata fino alla concorrenza delle somme stabilite per le garanzie infortuni e con un massimo di **Opzione base**) Euro 500.000,00 per Morte ed Euro 500.000,00 per Invalidità Permanente, **Opzione1**) Euro1.000.000,00 per Morte ed Euro 1.000.000,00 per Invalidità Permanente **Opzione 2**) Euro 2.000.000,00 per Morte ed Euro 2.000.000,00 per Invalidità Permanente. La somma assicurata per invalidità permanente è soggetta ad una franchigia relativa del 20%. Pertanto non sia farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 20% della totale. Se invece l'invalidità permanente supera il 20% della totale verrà corrisposto l'indennizzo in rapporto al grado di invalidità permanente residuo.

ART. 15 — Malattie contratte in servizio e per cause di servizio

L'assicurazione viene estesa alle malattie riconosciute come professionali e/o contratte in servizio e per cause di servizio che abbiano per conseguenza la morte e l'invalidità permanente.

L'operatività della garanzia è subordinata alla condizione che la malattia insorga nel corso del rapporto assicurativo e si manifesti entro un anno dalla data di cessazione del rapporto stesso. Sono escluse dalla garanzia le nevrosi, le malattie mentali, quelle tubercolari e quelle che sono conseguenza diretta o indiretta di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. Non si darà luogo ad indennizzo per invalidità permanente, causata da malattia professionale contratta in servizio e per cause di servizio, quando questa sia di grado pari o inferiore al 15% della totale. Se invece essa risulterà superiore al 15% della totale, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente.

ART. 16- Responsabilità del contraente

Qualora l'infortunato o, in caso di morte i beneficiari o soltanto qualcuno di essi, non accettino a completa tacitazione per l'infortunio l'indennità dovuta ai sensi del presente contratto e avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile, su richiesta della Contraente stessa, detta indennità viene accantonata nella sua totalità.



L'indennità accantonata viene pagata qualora l'infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall'azione di responsabilità civile o rimangano in essa soccombenti ovvero a seguito di transazione o a seguito di composizione della controversia.



SEZIONE 4 - ESCLUSIONI

Art.1 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti:

- a) da guerra ed insurrezione, salvo quanto previsto dall'art. 12 di sezione 3;
- b) dall'assunzione volontaria di alcolici, sostante stupefacenti o allucinogeni, dall'abuso di psicofarmaci non a scopo terapeutico;
- c) da proprie azioni delittuose;
- da conseguenza diretta o indiretta di contaminazione chimica o biologica derivanti da atti di terrorismo o guerra;
- e) dalla pratica del paracadutismo e degli sport aerei in genere.

Art.2 - Persone escluse dall'assicurazione o non assicurabili

Non sono coperte dalla presente polizza:

- fatto salvo patto speciale, le persone di età superiore a settantacinque anni (Opzione base) a ottanta anni
 (Opzione 1). Tuttavia per persone che raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione
 mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine,
 senza che possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti dopo il compimento dell'età suddetta, premi
 che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente;
- 2. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo cronico, tossicodipendenza.

L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.



SEZIONE 5 – GESTIONE DEI SINISTRI

Art.1 - Denuncia del sinistro e relativi obblighi

La denuncia dell'infortunio dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'evento, nonché le cause che lo hanno determinato, dovrà essere corredata di certificato medico ed indirizzata al broker o alla Società, entro il 15° giorno lavorativo dall'infortunio o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni.

Successivamente l'Assicurato deve inviare, periodicamente e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni, nonché le fatture, notule e ogni altro documento comprovante le spese mediche o farmaceutiche sostenute e rimborsabili.

Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, dovrà essere dato immediatamente avviso alla Società a mezzo telefax e/o telegramma.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.

Art.2 - Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

a) MORTE

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.

Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l'invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, i beneficiari o in difetto di designazione gli eredi dell'Assicurato, non sono tenuti ad alcun rimborso ed hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.

b) MORTE PRESUNTA

La Società dichiara che se il corpo dell'Assicurato non venisse trovato entro un anno a seguito di arenamento, affondamento e naufragio del mezzo di trasporto aereo, lacustre, fluviale o marittimo, fermo restando quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, verrà riconosciuto l'indennizzo previsto per il caso di morte, considerando l'evento di cui sopra come infortunio.

Quando sia stato effettuato il pagamento delle indennità ed in seguito l'Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Società ha diritto alla restituzione delle intere somme pagate e relative spese e l'Assicurato stesso potrà fare valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente convenzione.

Le lesioni corporali causate dall'esposizione agli elementi della natura dovuti ad un atterraggio di fortuna, arenamento, affondamento o naufragio del mezzo di trasporto sopra richiamato, sono peraltro garantite dalla presente polizza.

c) <u>INVALIDITA' PERMANENTE</u>

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - ma comunque entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquiderà per tale titolo e solo in questo caso una indennità calcolata sulla somma assicurata al momento dell'infortunio per l'invalidità permanente, come segue:



la valutazione del grado di Invalidità Permanente sarà effettuata facendo riferimento alla Tabella allegata al D.P.R. del 30.06.1965 n.1124 (Settore Industria) con rinuncia alle franchigie relative stabilite, nonché alle successive eventuali modificazioni ed integrazioni in vigore fino al 24.07.2000, con l'intesa che le percentuali indicate nella Tabella anzidetta vengano riferite ai capitali assicurati per il caso di invalidità permanente totale.

La Società prende atto che se l'Assicurato risulta mancino il grado di invalidità per il lato destro sarà applicato al sinistro e viceversa.

Nel caso in cui l'Assicurato subisca un infortunio ad un arto superiore o ad una mano o ad un avambraccio e risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri o tali che venissero usati come "destri" si dovrà tenere conto di ciò anche nella valutazione del grado di invalidità permanente.

In caso di valutazione della Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 60%, verrà liquidata una somma pari al 100% della somma assicurata.

Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga l'importo liquidato od offerto ai beneficiari o in difetto di designazione degli stessi, agli eredi dell'Assicurato secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

d) DIARIE

Qualora sia provato che l'infortunio ha causato l'inabilità temporanea o il ricovero o l'applicazione di gessature o di tutore immobilizzante equivalente, la Società con riferimento alla natura ed alla conseguenza delle lesioni riportate dall'Assicurato, liquida l'indennità giornaliera, se prevista per la categoria, integralmente.

L'indennità cessa con il giorno della avvenuta guarigione risultante dal certificato medico; se però l'Assicurato non trasmette tale certificato, viene considerata data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato medico regolarmente inviato. L'indennità viene corrisposta per il periodo massimo previsto alla Sezione 6 della presente polizza.

Le diarie non sono cumulabili tra loro. In caso indennizzabilità per più diarie, è data facoltà all'Assicurato, di scegliere la liquidazione di quella avente durata o importo liquidabile maggiore.

e) SPESE MEDICHE

La Società in caso d'infortunio rientrante nella garanzia prestata, anche se non determinante la morte o l'invalidità permanente, rimborsa all'Assicurato, fino alla concorrenza dell'importo convenuto con il massimo di quanto stabilito alla Sezione 6, le spese sostenute.

Le spese verranno liquidate a presentazione di fatture, notule, ecc.. La liquidazione potrà avvenire anche se non si è verificata la completa guarigione dell'Assicurato.

Art.3 - Controversie

In caso di controversie di natura medica sulla indennizzabilità dell'infortunio nonché sulla misura dei rimborsi o sulla liquidabilità delle indennità, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti i rimborsi e le indennità a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico.

Il collegio medico risiede ove ha sede il Contraente.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunererà il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.

Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.

Art.4 - Liquidazione dell'indennità

La Società, ricevuto il certificato medico di guarigione o l'atto di morte, provvederà al pagamento delle indennità entro 60 giorni dal ricevimento di tali documenti.

Qualora l'infortunio indennizzabile ai sensi di polizza comporti una invalidità permanente di grado superiore al 20% (venti percento), la Società porrà a disposizione dell'infortunato un terzo della indennità corrispondente al danno al momento valutato, con riserva di successivo accertamento e conguaglio; il pagamento di tale anticipazione avverrà entro 60 giorni dal ricevimento, da parte della Società, della certificazione medica da cui risulti l'entità presunta della invalidità.

Art.5 - Rinuncia all'azione di surroga

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto all'azione di surroga che potesse competerle per



l'art.1916 C.C. verso i responsabili dell'infortunio.

SEZIONE 6 - SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art.1 - Somme assicurate, franchigie e scoperti

L'assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per le persone appartenenti alle categorie qui di seguito evidenziate e per le garanzie e massimali specifici della singola categoria.

<u>Categoria 1.1 – Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale</u>

L'Assicurazione è efficace per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione (escluso il Presidente e Amministratore Delegato) ed i componenti il Collegio Sindacale della contraente limitatamente alle attività espletate in connessione con il mandato, ivi compresi i rischi della circolazione su qualsiasi mezzo, nonché il rischio in itinere. Si conviene che per l'identificazione degli assicurati e della loro effettivo mandato/funzione/carica faranno fede gli apposti atti del Contraente.

Somme assicurate pro-capite

Garanzia	Somma assicurata
	pro-capite €
Caso Morte	500.000,00
Caso Invalidità Permanente	500.000,00
Rimborso spese mediche	10.000,00
Diaria per ricovero (max 360 gg per sinistro)	Non prestata
Diaria per gessatura (max 100 gg per sinistro)	Non prestata
Diaria per inabilità temporanea (max 180 gg per sinistro)	(Vedi lettera A)

- A. Qualora si verifichi un infortunio, la Società effettua il pagamento della somma giornaliera di 75,00 per un massimo di 180 giorni da quello dell'infortunio regolarmente denunciato con le seguenti modalità:
 - Integralmente, per tutto il tempo in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle proprie occupazioni professionali;
 - ➤ al 50% per tutto il tempo in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue occupazioni professionali;
 - ➢ il computo dei giorni per il quale si riconosce l'indennizzo decorre dalle ore 24 del giorno dell'infortunio, se regolarmente denunciato, o in caso di ritardo dalle ore 24 della denuncia, dedotto n. 10 giorni di franchigia. L'indennizzo è dovuto anche per il periodo antecedente alla denuncia se vi è stato ricovero in istituto di cura e limitatamente ai giorni effettivi di ricovero, sempre dedotti i n. 10 giorni di franchigia;
 - ➤ la liquidazione dell'indennizzo viene effettuata considerando quale data di guarnigione quella pronosticata dall'ultimo certificato medico regolarmente inviato, salvo rinnovo di certificati medici.

Franchigie Morte ed Invalidità Permanente:

Nessuna.

<u>Categoria 1.2 – Presidente ed Amministratore Delegato</u>

L'Assicurazione è efficace per il Presidente e l'Amministratore Delegato della Contraente tanto per il rischio professionale che extraprofessionale (24 ore su 24), ivi compresi i rischi della circolazione su qualsiasi mezzo, nonché il rischio in itinere.



Si conviene che per l'identificazione degli assicurati e della loro effettivo mandato/funzione/carica faranno fede gli apposti atti del Contraente.

Somme assicurate pro-capite

Garanzia	Somma assicurata pro-capite €
Caso Morte	750.000,00
Caso Invalidità Permanente	750.000,00
Rimborso spese mediche	10.000,00
Diaria per ricovero (max 360 gg per sinistro)	Non prestata
Diaria per gessatura (max 100 gg per sinistro)	Non prestata
Diaria per inabilità temporanea (max 180 gg per sinistro)	(Vedi lettera A)

- A. Qualora si verifichi un infortunio, la Società effettua il pagamento della somma giornaliera di 75,00 per un massimo di 180 giorni da quello dell'infortunio regolarmente denunciato con le seguenti modalità:
 - Integralmente, per tutto il tempo in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle proprie occupazioni professionali;
 - ➤ al 50% per tutto il tempo in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue occupazioni professionali;
 - ➢ il computo dei giorni per il quale si riconosce l'indennizzo decorre dalle ore 24 del giorno dell'infortunio, se regolarmente denunciato, o in caso di ritardo dalle ore 24 della denuncia, dedotto n. 10 giorni di franchigia. L'indennizzo è dovuto anche per il periodo antecedente alla denuncia se vi è stato ricovero in istituto di cura e limitatamente ai giorni effettivi di ricovero, sempre dedotti i n. 10 giorni di franchigia;
 - la liquidazione dell'indennizzo viene effettuata considerando quale data di guarnigione quella pronosticata dall'ultimo certificato medico regolarmente inviato, salvo rinnovo di certificati medici.

Franchigie Morte ed Invalidità Permanente:

Nessuna.

Categoria 1.3 - Dirigenti

La polizza è efficace per le garanzie ed i massimali sotto riportati per i Dirigenti della Contraente, presenti e futuri, sia per i rischi professionali connessi e correlati alle attività svolte, e sia per i rischi extraprofessionali (copertura 24 ore su 24) ivi compresi i rischi della circolazione su qualsiasi mezzo incluso aeromobili, nonché il rischio in itinere.

Si conviene che per l'identificazione degli assicurati e della loro effettivo mandato/funzione/carica faranno fede gli apposti atti del Contraente.

Somme assicurate pro-capite

Garanzia	Somma assicurata pro-capite €
Caso Morte	5 volte Retribuzione Annua Lorda con il massimo di € 825.000,00
Caso Invalidità Permanente	6 volte Retribuzione Annua Lorda con il massimo di € 990.000,00
Rimborso spese mediche	10.000,00
Diaria per ricovero (max 360 gg per sinistro)	(Vedi lettera A)
Diaria per gessatura (max 100 gg per sinistro)	(Vedi lettera B)
Diaria per inabilità temporanea (max 180 gg per sinistro)	(Vedi lettera C)



- A) Qualora in caso di infortunio l'Assicurato venga ricoverato in Istituto di cura, la Società liquida una indennità per ogni giorno di ricovero nella misura di 1/1000 della somma assicurata per invalidità permanente, con il limite giornaliero di € 100,00, e per un periodo di 300 giorni — anche non consecutivi — da quello dell'infortunio. Il giorno di dimissioni non è indennizzabile.
 - In caso di Day Hospital, l'indennità sarà pari al 50% rispetto al ricovero con il limite giornaliero di € 50,00. Detta indennità non si cumula con quella prevista dalle successive B) e C).
- B) Qualora in caso di infortunio all'assicurato venga applicato apparecchio gessato o tutore immobilizzante esterno equivalente, la Società liquida un'indennità giornaliera di € 100,00, e per un periodo massimo di 180 giorni fino alla rimozione dell'apparecchio gessato o del tutore immobilizzante esterno equivalente.

 Detta indennità non si cumula con quella prevista dalla precedente A) e C).
- C) Qualora si verifichi un infortunio senza le conseguenze di cui alle lettere A) e B), la Società effettua il pagamento della somma giornaliera di € 100,00 per un massimo di 365 giorni da quello dell'infortunio regolarmente denunciato con le seguenti modalità:
 - ✓ Integralmente, per tutto il tempo in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle proprie occupazioni professionali;
 - ✓ al 50% per tutto il tempo in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue occupazioni professionali;
 - ✓ il computo dei giorni per il quale si riconosce l'indennizzo decorre dalle ore 24 del giorno dell'infortunio, se regolarmente denunciato, o in caso di ritardo dalle ore 24 della denuncia, dedotto n. 15 giorni di franchigia. L'indennizzo non si cumula con quella prevista dalla precedente A) e B);
 - ✓ la liquidazione dell'indennizzo viene effettuata considerando quale data di guarnigione quella pronosticata dall'ultimo certificato medico regolarmente inviato, salvo rinnovo di certificati medici.
 - L'assicurazione si intende estesa anche alle malattie professionali intendendosi come tali quelle riconosciute per l'Industria esercitata dalla Contraente dalla Legge infortuni di cui al DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni intervenute fino alla stipulazione della polizza, che si manifestino nel corso della validità del presente contratto e producano la morte o riducano l'attitudine generica al lavoro in misura superiore al 10%.
 - A parziale deroga di quanto indicato all'art. 2 Criteri di indennizzabilità della Sezione 5, quando a seguito di infortunio o malattia professionale, l'attitudine del dirigente assicurato venga ridotta in misura tale che non sia più obiettivamente possibile la prosecuzione dell'attività di dirigente in genere e quindi del rapporto di lavoro con il Contraente, l'indennità per invalidità permanete verrà liquidata al 100% sul capitale assicurato in polizza per il caso di Invalidità permanente.

L'assicurazione si intende estesa anche alle malattie professionali intendendosi come tali quelle riconosciute per l'Industria esercitata dalla Contraente dalla Legge infortuni di cui al DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni intervenute fino alla stipulazione della polizza, che si manifestino nel corso della validità del presente contratto e producano la morte o riducano l'attitudine generica al lavoro in misura superiore al 10%.

A parziale deroga di quanto indicato all'art. 2 Criteri di indennizzabilità della Sezione 5, quando a seguito di infortunio o malattia professionale, l'attitudine del dirigente assicurato venga ridotta in misura tale che non sia più obiettivamente possibile la prosecuzione dell'attività di dirigente in genere e quindi del rapporto di lavoro con il Contraente, l'indennità per invalidità permanete verrà liquidata al 100% sul capitale assicurato in polizza per il caso di Invalidità permanente.

Franchigie Morte ed Invalidità Permanente:

Nessuna.



Categoria 1.4 - Impiegati

La polizza è efficace per le garanzie ed i massimali sotto riportati per la categoria Impiegati della Contraente, presenti e futuri, sia per i rischi professionali connessi e correlati alle attività svolte, e sia per i rischi extraprofessionali (copertura 24 ore su 24) ivi compresi i rischi della circolazione su qualsiasi mezzo incluso aeromobili, nonché il rischio in itinere.

Si conviene che per l'identificazione degli assicurati e della loro effettivo mandato/funzione/carica faranno fede gli apposti atti del Contraente.

Garanzia	Somma assicurata pro-capite €
Caso Morte	5 volte Retribuzione Annua Lorda con il massimo di € 475.000,00
Caso Invalidità Permanente	6 volte Retribuzione Annua Lorda con il massimo di € 570.000,00
Rimborso spese mediche	10.000,00
Diaria per ricovero (max 360 gg per sinistro)	Non prestata
Diaria per gessatura (max 100 gg per sinistro)	Non prestata
Diaria per inabilità temporanea (max 180 gg per sinistro)	Non prestata

Franchigie:

Relativamente al caso di Invalidità Permanente si conviene quanto segue:

- ✓ sulla parte di somma assicurata fino ad € 400.000,00 l'indennizzo è dovuto senza l'applicazione di alcuna franchigia;
- ✓ sulla parte di somma assicurata oltre € 400.000,00 l'indennizzo è dovuto solo se il grado di invalidità permanente è superiore al 10% della totale; in tale caso l'indennità verrà liquidata solo per la p di invalidità permanente eccedente i 10%. Nel caso in cui l'invalidità risulti superiore al 20% non si farà luogo all'applicazione della franchigia sopraindicata.

<u>Categoria 1.5 – Esattori</u>

La polizza è efficace per le garanzie ed i massimali sotto riportati per la categoria Esattori della Contraente, presenti e futuri, sia per i rischi professionali connessi e correlati alle attività svolte, e sia per i rischi extraprofessionali (copertura 24 ore su 24) ivi compresi i rischi della circolazione su qualsiasi mezzo incluso aeromobili, nonché il rischio in itinere.

Si conviene che per l'identificazione degli assicurati e della loro effettivo mandato/funzione/carica faranno fede gli apposti atti del Contraente.

Garanzia	Somma assicurata pro-capite €
Caso Morte	5 volte Retribuzione Annua Lorda con il massimo di € 300.000,00
Caso Invalidità Permanente	6 volte Retribuzione Annua Lorda con il massimo di € 360.000,00
Rimborso spese mediche	10.000,00
Diaria per ricovero (max 360 gg per sinistro)	Non prestata
Diaria per gessatura (max 100 gg per sinistro)	Non prestata
Diaria per inabilità temporanea (max 180 gg per sinistro)	Non prestata

Franchigie Morte ed Invalidità Permanente:

Nessuna.



Categoria 1.6 – Operai

La polizza è efficace per le garanzie ed i massimali sotto riportati per la categoria Operai della Contraente, presenti e futuri, sia per i rischi professionali connessi e correlati alle attività svolte, e sia per i rischi extraprofessionali (copertura 24 ore su 24) ivi compresi i rischi della circolazione su qualsiasi mezzo incluso aeromobili, nonché il rischio in itinere.

Si conviene che per l'identificazione degli assicurati e della loro effettivo mandato/funzione/carica faranno fede gli apposti atti del Contraente.

Garanzia	Somma assicurata pro-capite €
Caso Morte	5 volte Retribuzione Annua Lorda con il massimo di € 250.000,00
Caso Invalidità Permanente	6 volte Retribuzione Annua Lorda con il massimo di € 300.000,00
Rimborso spese mediche	10.000,00
Diaria per ricovero (max 360 gg per sinistro)	Non prestata
Diaria per gessatura (max 100 gg per sinistro)	Non prestata
Diaria per inabilità temporanea (max 180 gg per sinistro)	Non prestata

Franchigie Morte ed Invalidità Permanente:

Nessuna.

Categoria 1.7 – Polstrada

La polizza è efficace per le garanzie ed i massimali sotto riportati per il personale della Polizia Stradale addetti all'adempimento per conto della Contraente dei servizi autostradali su tutta la tratta di competenza della Contraente.

La copertura assicurativa si intende per i soli rischi professionali connessi e correlati alle attività svolte, ivi compresi i rischi della circolazione e/o in qualità di conducente su qualsiasi mezzo, nonché il rischio in itinere (caserme/abitazioni/altre ubicazioni sino alla rete autostradale di competenza della Contraente e viceversa).

Sono compresi automaticamente nella presente garanzia assicurativa, per il periodo di effettivo servizio sulla rete autostradale di della Contraente, oltre i nominativi del personale in forza presso le Sezioni Polizia Stradale di Padova e Venezia, anche quelli dei dipendenti dei Compartimenti e delle Sezioni di Polizia Stradale temporaneamente adibiti al servizio sulla rete autostradale di competenza della Contraente sia in sostituzione di personale assente, sia in ausilio anche occasionale alle pattuglie dei citati reparti per fare fronte a situazioni particolari, nonché per l'effettuazione di specifiche operazioni di controllo sui veicoli circolanti (verifica, sovraccarichi, rilevamenti di velocità, ecc.) ovvero di prevenzione e/o repressione della criminalità nell'ambito della rete autostradale di competenza della Contraente, ivi comprese le pertinenze (stazioni, aree di servizio, parcheggi, ecc.). Sono compresi in garanzia gli infortuni professionali derivanti dall'attività espletata presso la Contraente e relativi anche ad interventi per ragioni di emergenza iniziati presso la rete autostradale di competenza della Contraente e proseguiti e/o conclusi presso tratte autostradali e/o località diverse da quelle di competenza della Contraente, purché documentati dalla relazione di servizio compilata dall'Agente della Polizia Stradale infortunato o dal proprio superiore diretto e certificata dal Responsabile della Sezione della Polizia Stradale di appartenenza dell'infortunato.

Non sono compresi nella presente garanzia assicurativa gli agenti di Polizia Stradale che effettuano servizio di scorta a veicoli o trasporti eccezionali, ancorché il transito degli stessi avvenga nel tratto della rete autostradale di competenza della Contraente.



Si conviene che per l'identificazione degli assicurati e della loro effettiva attività/funzione, faranno fede gli apposti atti e documenti del Contraente e/o del Comando della Polizia Stradale.

Somme assicurate pro-capite

Garanzia	Somma assicurata pro-capite €
Caso Morte	175.000,00
Caso Invalidità Permanente	210.000,00
Rimborso spese mediche	10.000,00
Diaria per ricovero (max 360 gg per sinistro)	Non prestata
Diaria per gessatura (max 100 gg per sinistro)	Non prestata
Diaria per inabilità temporanea (max 180 gg per sinistro)	Non prestata

Franchigie Morte ed Invalidità Permanente:

Nessuna.

Si precisa che il parametro base Agente/Giornata ordinaria è relativo a n. 8 pattuglie per complessivi 16 agenti in servizio giornaliero, per 365 giorni all'anno (5.840 Agente/Giornata), oltre ad eventuali rinforzi e potenziamenti per eventi non ordinari che vengono quantificati in 1.360 Agente/Giornata.

Categoria 1.8 – Polstrada (Funzionari e Dirigenti)

La polizza è efficace per le garanzie ed i massimali sotto riportati per il personale della Polizia Stradale addetti all'adempimento per conto della Contraente dei servizi autostradali su tutta la tratta di competenza della Contraente.

La copertura assicurativa si intende per i soli rischi professionali connessi e correlati alle attività svolte, ivi compresi i rischi della circolazione e/o in qualità di conducente su qualsiasi mezzo, nonché il rischio in itinere (caserme/abitazioni/altre ubicazioni sino alla rete autostradale di competenza della Contraente e viceversa).

Sono compresi automaticamente nella presente garanzia assicurativa, per il periodo di effettivo servizio sulla rete autostradale della Contraente, oltre i nominativi del personale in forza presso le Sezioni Polizia Stradale di Padova e Venezia, anche quelli dei dipendenti dei Compartimenti e delle Sezioni di Polizia Stradale temporaneamente adibiti al servizio sulla rete autostradale di competenza della Contraente sia in sostituzione di personale assente, sia in ausilio anche occasionale alle pattuglie dei citati reparti per fare fronte a situazioni particolari, nonché per l'effettuazione di specifiche operazioni di controllo sui veicoli circolanti (verifica, sovraccarichi, rilevamenti di velocità, ecc.) ovvero di prevenzione e/o repressione della criminalità nell'ambito della rete autostradale di competenza della Contraente, ivi comprese le pertinenze (stazioni, aree di servizio, parcheggi, ecc.). Sono compresi in garanzia gli infortuni professionali derivanti dall'attività espletata presso la Contraente e relativi anche ad interventi per ragioni di emergenza iniziati presso la rete autostradale di competenza della Contraente e proseguiti e/o conclusi presso tratte autostradali e/o località diverse da quelle di competenza della Contraente, purché documentati dalla relazione di servizio compilata dall'Agente della Polizia Stradale infortunato o dal proprio superiore diretto e certificata dal Responsabile della Sezione della Polizia Stradale di appartenenza dell'infortunato.

Non sono compresi nella presente garanzia assicurativa gli agenti di Polizia Stradale che effettuano servizio di scorta a veicoli o trasporti eccezionali, ancorché il transito degli stessi avvenga nel tratto della rete autostradale di competenza della Contraente.

Si conviene che per l'identificazione degli assicurati e della loro effettiva attività/funzione, faranno fede gli apposti atti e documenti del Contraente e/o del Comando della Polizia Stradale.

Somme assicurate pro-capite

Garanzia	Somma assicurata



	pro-capite €
Caso Morte	350.000,00
Caso Invalidità Permanente	420.000,00
Rimborso spese mediche	10.000,00
Diaria per ricovero (max 360 gg per sinistro)	Non prestata
Diaria per gessatura (max 100 gg per sinistro)	Non prestata
Diaria per inabilità temporanea (max 180 gg per sinistro)	Non prestata

Si precisa che il parametro base Agente/Giornata è relativo a n. 1 pattuglia per complessivi 2 funzionari/dirigenti in servizio mediamente una volta alla settimana per 52 settimane all'anno, per circa 100 Agente/Giornata.

Franchigie Morte ed Invalidità Permanente:

Nessuna.

Art. 2 – Calcolo del premio e modalità di applicazione della regolazione

Il Contraente versa, a titolo di deposito premio convenuto, l'importo riportato nella seguente tabella "scomposizione del premio" rappresentante il totale degli importi per singola categoria calcolati sulla base dei tassi e premi sotto riportati.

Al termine di ogni annualità la Società calcola il premio dovuto sulla base delle variazioni comunicate dalla Contraente in sede di regolazione, il cui pagamento verrà effettuato ai sensi dell'articolo denominato "Regolazione del Premio" della presente polizza.

Essendo l'assicurazione prestata in forma non nominativa in base al numero degli assicurati ed altri elementi variabili riportati per ogni categoria all'art.5.1 della presente Sezione, la regolazione del premio sarà effettuata in base agli elementi variabili di polizza presi a base per la determinazione del premio. Non vi è obbligo per la Contraente di comunicare in corso di periodo assicurativo le variazioni del dato variabile.

Categorie	Parametro	Valore (Entità/valuta)	Tasso Iordo	Totale €
Categoria 1	Numero	6		
Categoria 2	Numero	2		
Categoria 3	RAL	560.000,00		
Categoria 4	RAL	8.250.000,00		
Categoria 5	RAL	4.300.000,00		
Categoria 6	RAL	325.000,00		
Categoria 7	Agente/Giornata	7.200		
Categoria 8	Agente/Giornata	100		

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€	=======
Imposte	€	=======
TOTALE	€	=======

Si prende atto che il premo di polizza si intende così suddiviso:

- 70% per il rischio professionale
- 30% per il rischio extraprofessionale



Art.3 - Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

Società	Agenzia Percentuale di ritenzione	

Art.4 - Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente/Assicurato su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.